

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 968

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MARINI, CREMA, DEL TURCO, CASILLO,
MANIERI e LABELLARTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2001

Delega al Governo per l’istituzione dell’Agenzia nazionale
per l’assistenza ai testimoni ed ai giurati

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza sottesa al presente provvedimento è chiara, come è evidente l'obiettivo che lo stesso persegue.

In altri termini, in una prospettiva adeguata, rispetto a quelli che sono gli *standard* di trattamento di coloro che sono coinvolti dall'amministrazione della giustizia nei Paesi a consolidata tradizione democratica, la delega punta alla creazione, presso ciascun ufficio giudiziario della Repubblica, di una apposita struttura che si curi di chi - pur non essendo parte in causa - ha l'obbligo di intervento nella procedura.

Il riferimento precipuo è ai testimoni e ai giurati.

Ed infatti: se non pare contestabile che i modi, le forme e i tempi di esercizio della giurisdizione siano indicativi di come - in un determinato Stato - è concepito il rapporto tra l'autorità e il cittadino, è parimenti indiscutibile che, ove non si assicuri una partecipazione priva di condizionamenti ambientali di chi è persona informata su fatti determinanti ai fini della decisione, ovvero è chiamato a contribuire alla formazione

della pronuncia giudiziale, ben potrebbe affermarsi che l'esercizio della giurisdizione è viziato sin dalle sue fondamenta.

Orbene, partendo da questa considerazione, che implica di per sé l'esigenza che chi è chiamato a contribuire al corso della giustizia, debba farlo in un ambiente non ostile ma sereno, è opportuna, con un approccio gradualista, l'assunzione da parte del Governo di un preciso impegno.

L'indifferibilità e quindi l'urgenza del provvedimento si colgono qualora - senza alcun condizionamento di tipo ideologico - si abbia a mente quanto quotidianamente accade, soprattutto nelle corti minori, ridotte, senza tema di esagerazione, a piazze di mercato, più che a luoghi ove la giustizia è amministrata; si aggiunga, poi, che il bisogno di predisporre misure idonee, acchè il teste o il giurato non patisca alcun condizionamento di sorta dall'ambiente circostante nell'espletamento delle sue funzioni, è tanto più forte in ambito processual-penalistico, dove è in questione la libertà individuale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di istituire, presso il Ministero della giustizia, un'Agenzia che si occupi di organizzare e di sorvegliare il funzionamento, presso ciascun ufficio giudiziario della Repubblica, di un servizio di assistenza per coloro che siano coinvolti, non quali parti, nell'amministrazione della giustizia.

Art. 2.

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione presso il Ministero della giustizia dell'Agenzia nazionale per l'assistenza ai testimoni ed ai giurati, di seguito denominata «Agenzia»;

b) previsione che fra i compiti dell'Agenzia non rientrino quelli afferenti la predisposizione di qualsivoglia servizio di protezione per coloro che, per il contributo offerto all'avvio ovvero alla prosecuzione del procedimento, abbiano esposto a pericolo la loro incolumità o quella dei prossimi congiunti;

c) previsione che l'Agenzia curi l'istituzione, presso ogni capoluogo di distretto di corte di appello, di una sezione distrettuale e che provveda a sorvegliare il funzionamento e gli *standard* di trattamento dei testimoni e dei giurati in ciascun distretto;

d) previsione che la sorveglianza di cui alla lettera *c)* sia compiuta con riferimento alle brevi relazioni che ciascun fruitore del servizio avrà l'obbligo di presentare;

e) previsione che la sezione distrettuale di cui alla lettera c) curi l'istituzione di una sezione per l'assistenza ai testimoni ed ai giurati presso ogni ufficio giudiziario del distretto: tribunali, tribunali per minorenni, uffici del giudice di pace;

f) previsione che l'Agenzia e le sezioni locali per l'assistenza ai testimoni ed ai giurati siano composte da personale già alle dipendenze del Ministero della giustizia, senza alcun aggravio a carico dell'erario;

g) obbligo per l'Agenzia di predisporre una carta dei diritti dei testimoni e dei giurati;

h) attribuzione alle sezioni distrettuali e alle sezioni locali dell'Agenzia del compito di garantire l'effettiva vigenza e, quindi, di dare esecuzione ai precetti della carta dei diritti dei testimoni e dei giurati;

i) in sede di predisposizione della carta dei diritti dei testimoni e dei giurati, previsione, qualora si sia chiamati a testimoniare:

1) del diritto, ove si avanzi una richiesta in tal senso, di prendere visione, precedentemente rispetto all'udienza, dell'aula in cui deve celebrarsi il processo;

2) del diritto al rimborso delle spese sostenute, entro e non oltre dieci giorni dalla data di celebrazione del processo, oltre che alla corresponsione dell'indennità dovuta per legge;

3) del diritto di ricevere, almeno sette giorni prima rispetto alla data dell'udienza, una informativa, che dovrà includere la spiegazione di come raggiungere l'ufficio giudiziario nonchè l'indicazione dettagliata dei trasporti pubblici e delle aree di parcheggio limitrofe, dell'orario di apertura e di chiusura dell'ufficio, oltrechè delle facilitazioni ivi esistenti;

m) in sede di predisposizione della carta dei diritti dei testimoni e dei giurati, previsione, qualora si sia chiamati come giurati:

1) del diritto di ricevere, almeno cinque settimane prima rispetto alla data dell'udienza, informazione della chiamata quale giurato; l'informazione dovrà indicare in modo analitico le regole di funzionamento

della corte di assise nonchè i modi e le forme dell'eventuale astensione;

2) del diritto di ricevere, unitamente all'informazione, un libro esplicativo dei doveri e correlativamente dei diritti connessi al ruolo di giurato;

3) del diritto al rimborso delle spese sostenute, entro e non oltre dieci giorni dalla data di celebrazione del processo, oltre che alla corresponsione dell'indennità dovuta per legge;

4) del diritto di ricevere, almeno sette giorni prima rispetto alla data dell'udienza, una informativa, che dovrà includere la spiegazione di come raggiungere l'ufficio giudiziario nonchè l'indicazione dettagliata dei trasporti pubblici e delle aree di parcheggio limitrofe, dell'orario di apertura e di chiusura dell'ufficio, oltre che delle facilitazioni ivi esistenti.

Art. 3.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 è fatto obbligo al Governo di adottare la disciplina attuativa dei decreti legislativi medesimi.

